

“ALLEGATO A”



PROVINCIA DI SAVONA

SETTORE: GESTIONE VIABILITA', EDILIZIA E AMBIENTE

SERVIZIO: ENERGIA E COORDINAMENTO AMBIENTALE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI COLLAUDO PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO OLI MINERALI E LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI ONERI DI COLLAUDO

(Approvato con D.C.P. n. 48/2021)

TIT. I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1 – PREMESSA

1. Il presente regolamento trova fondamento giuridico nella normativa seguente:
 - L. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” ed il successivo Dlgs. 112/1998 che hanno conferito funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;
 - Legge 7 maggio 1965 n. 460 “Attribuzione della competenza ai prefetti in materia di depositi di oli minerali”, che all’art. 3 prevede l’istituzione di una Commissione di collaudo dei depositi di oli minerali;
 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420 “Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali”;
 - Legge 23 agosto 2004, n. 239 “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
 - Legge 23 agosto 2004, n. 239 prevede, tra l’altro, che le Regioni esercitino le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato (art. 1, comma 55), precedentemente svolte a livello centrale o a livello periferico dagli uffici territoriali del Governo, secondo una ripartizione di competenze basata sulla capacità degli impianti;
 - L.R. n. 18/99 che ha assegnato alle Province la competenza in materia di oli minerali.
2. Provincia di Savona, per le finalità derivanti dall’applicazione della normativa in materia di autorizzazione di impianti di oli minerali ravvisa la necessità di disciplinare i criteri per la determinazione degli oneri di collaudo, nonché istituire la Commissione Provinciale di collaudo in materia di oli minerali, alla quale sono attribuiti i compiti previsti all’art.11 del D.P.R. 420 del 18 aprile 1994.

ARTICOLO 2 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle norme statutarie, disciplina le modalità relative:
 - a) alla determinazione delle procedure e degli oneri di collaudo, relativamente agli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
 - b) alla composizione, nomina, funzionamento ed ai compiti della Commissione provinciale di Collaudo;
2. Il collaudo, che non sostituisce in alcun modo i collaudi e le verifiche delle altre autorità competenti in base alle singole specifiche discipline, è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al progetto di massima autorizzato nonché l'adempimento delle eventuali prescrizioni apposte in sede di autorizzazione degli impianti.

ARTICOLO 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica nei seguenti procedimenti, assoggettati a regime autorizzativo ai sensi dell'art. 1 comma 56 della Legge 239/04:
 - a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
 - b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
 - c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli oli minerali;
 - d) la variazione di oltre il 30% della capacità autorizzata di stoccaggio di oli minerali.

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si elencano di seguito alcune definizioni:
 - a) oli minerali: si intendono oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel;
 - b) impianti di oli minerali: si intendono impianti di stoccaggio e impianti di lavorazione e trasformazione.

TIT. II - ONERI DI COLLAUDO E COMMISSIONE PROVINCIALE DI COLLAUDO OLI MINERALI

ARTICOLO 5 - COMMISSIONE PROVINCIALE DI COLLAUDO OLI MINERALI. COMPOSIZIONE

1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di autorizzazione di impianti di oli minerali è istituita la Commissione Provinciale di collaudo in materia di oli minerali, di seguito denominata Commissione, alla quale sono attribuiti i compiti, previsti all'art.11 del D.P.R. 420 del 18 aprile 1994.
2. La Commissione è composta da un numero di almeno 4 (quattro) membri come di seguito riportato:
 - due rappresentanti del Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente della Provincia di Savona, di cui almeno uno con specifiche competenze tecniche;
 - un rappresentante del Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Savona;
 - un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane di Savona;La Provincia di Savona può estendere la composizione della Commissione fino ad un massimo di 7 membri in totale inserendo rappresentati di altri Enti pubblici nel caso siano necessarie specifiche professionalità.
3. Le funzioni di Presidente della Commissione vengono espletate da uno dei membri rappresentanti della Provincia di Savona.
4. Le funzioni di Segretario possono essere svolte da altro dipendente della Provincia, anche non facente parte della Commissione, designato eventualmente dal Presidente della

Commissione stessa.

ARTICOLO 6 - NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO OLI MINERALI

1. Al fine di individuare i membri della Commissione, il Dirigente del Settore competente della Provincia di Savona provvederà a richiedere alle Amministrazioni individuate al precedente art. 5, i nominativi dei membri rappresentanti e loro sostituti.
2. I rappresentanti così individuati costituiscono la Commissione di Collaudo, sino a formale variazione comunicata dagli Enti rappresentati.
3. Il Dirigente del Settore competente in caso di assenze ingiustificate e reiterate dei membri rappresentanti provvede a richiederne la sostituzione agli Enti di rappresentanza.
4. La composizione della Commissione viene riportata in apposita determinazione del Dirigente del Settore competente della Provincia di Savona.

ARTICOLO 7 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE OLI MINERALI

1. La Commissione viene convocata dal Presidente con preavviso di almeno trenta (30) giorni rispetto alla data stabilita per il collaudo, mediante avviso contenente i dati identificativi dell'impianto oggetto di collaudo, la data, l'ora e il luogo del collaudo. La convocazione dovrà essere inviata anche alla Ditta richiedente.
2. In caso di motivata e impreveduta impossibilità a partecipare al collaudo, da parte del rappresentante di un Ente convocato, dovrà esserne data immediata comunicazione (entro le 48 ore antecedenti la data prevista per il collaudo) al Presidente della Commissione. In tal caso la Commissione sarà riconvocata entro i 15 giorni successivi dalla data prevista.

ARTICOLO 8 - PROCEDURA DI COLLAUDO

1. La Ditta richiedente, al fine di condurre in via definitiva l'impianto dovrà presentare, entro sei mesi dall'avvenuta installazione, istanza di collaudo dell'impianto di stoccaggio di oli minerali utilizzando il modello a disposizione in apposita sezione del sito internet della Provincia di Savona, allegando la documentazione ivi indicata;
2. Il collaudo avrà luogo solo in presenza di tutti i componenti della Commissione.
3. Il collaudo deve essere effettuato alla presenza di un rappresentante della Ditta richiedente.
4. Le verifiche effettuate durante il collaudo ed i loro risultati devono essere riportati su apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal rappresentante dell'impresa.
5. Il verbale dovrà essere conservato dalla Provincia di Savona quale Ente competente ed una copia del verbale sarà trasmessa agli altri membri della Commissione ed al titolare dell'autorizzazione.
6. La Provincia di Savona, quale Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, secondo l'esito del collaudo, tenendo conto delle eventuali prescrizioni tecniche riportate nel verbale di collaudo, adotterà gli opportuni atti autorizzativi e/o prescrittivi nei confronti del titolare dell'impresa.
7. Nell'ipotesi di esito negativo del collaudo, sarà programmato d'ufficio un nuovo collaudo, sempre a carico della ditta titolare dell'autorizzazione, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tese ad eliminare le irregolarità segnalate ed oggetto di prescrizione.
8. Ai componenti della Commissione di collaudo spetta un emolumento, per l'attività di collaudo, che verrà comunicato dagli Enti di appartenenza dei membri della Commissione nella misura prevista dai propri regolamenti; tale emolumento sarà a carico della Società richiedente.
9. L'emolumento relativo all'attività della Commissione spettante alla Provincia di Savona sarà determinato con Decreto del Presidente della Provincia e, se ritenuto necessario, aggiornato, con medesimo Decreto.

ARTICOLO 9 - ONERI DI COLLAUDO

1. Il collaudo è subordinato al versamento da parte del richiedente degli oneri a copertura delle

- spese generali, comprensive degli emolumenti per i componenti della Commissione, per assicurare il funzionamento della Commissione di Collaudo.
2. Il Dirigente del Settore competente della Provincia di Savona, con la comunicazione della data di effettuazione del collaudo comunicherà al richiedente l'importo degli oneri di cui al precedente comma 1 e le modalità di pagamento.
 3. Gli altri Enti di appartenenza dei membri della Commissione potranno eventualmente provvedere a comunicare importi spettanti e modalità di pagamento anche direttamente al soggetto proponente.

TIT. III NORME FINALI E DI RINVIO

ARTICOLO 10 - DECORRENZA

1. Il presente regolamento da applicare su tutto il territorio provinciale, viene adottato ai sensi della Legge Regionale n. 39 del 24 febbraio 2005 ed entrerà in vigore al momento di esecutività dello stesso.
2. Il presente regolamento troverà applicazione per tutte le procedure di autorizzazione e/o collaudo relative ad infrastrutture energetiche, presentate al Settore competente della Provincia di Savona, anche in corso alla data di adozione del presente Regolamento.

ARTICOLO 11 - CASI NON PREVISTI- RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa statale e regionale vigente in materia, allo Statuto provinciale ed ai Regolamenti.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statutarie, regionali e statali. In tali casi, in attesa di formale modifica, si applicherà la normativa sovraordinata.